

Contratto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante

buoni pasto ai dipendenti del Dipartimento dell' Ispettorato centrale

della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti

agroalimentari

CIG 47660393CD

L'anno 2013 il giorno 17 del mese di maggio, in Roma, presso la sede

del Dipartimento dell' Ispettorato centrale della tutela della qualità e

repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con sede in Roma, Vic

Quintino Sella n. 42,

TRA

il Dipartimento dell' Ispettorato centrale della tutela della qualità

e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con sede in

Roma, Via Quintino Sella n. 42, avente codice fiscale

97099470581, in persona della Dr.ssa Laura LA TORRE,

Direttore Generale della Direzione Generale per il

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e

tutela del consumatore del predetto Ispettorato, domiciliata per

la carica presso il Dipartimento in intestazione, delegata alla

stipula del presente contratto con Decreto dell' Ispettore

Generale Capo, prot. n. 10415 del 09/052013, che si allega sub

"A" quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;

nel seguito denominato per brevità anche "Ispettorato";

E

la Società QUI Group S.p.A., con sede legale in Genova, Via

XX Settembre, n. 29/7, avente P.I. 01241770997, in persona del

PER COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Dr. Andrea Guidi, nato a Roma il 24 ottobre 1967, domiciliato per la carica presso la predetta società, facoltizzato alla stipula del presente contratto in forza di procura speciale per autentica di firma del Notaio Dott. Michele BIAGINI di Genova in data 18 febbraio 2005, rep. n. 104.008, che in originale si allega sub "B"; nel seguito denominata per brevità anche *Fornitore*;

PREMESSO

1. che, nel presente contratto, è usata la terminologia adottata nel

Capitolato Tecnico e specificata al punto 1.1 del citato documento;

2. che, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata di cui infra, il presente contratto è stipulato in assenza di Convenzioni Consip attive;

3. che, con D.D.G. prot. n. 33118 del 20/12/2012, l'Ispettorato ha

indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., avente a oggetto la fornitura di buoni pasto ai propri dipendenti, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, per un importo di spesa stimato, relativamente al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, di € 451.500,00 (euro quattrecentocinquantomilacinquecento/00), oltre I.V.A. come per legge;

4. che, con D.M. prot. n. 2198 del 29 gennaio 2013, l'Ispettorato ha aggiudicato alla Società QVII Group S.p.A., innanzi costituita, il predetto servizio sostitutivo di mensa, per un prezzo offerto per singolo buono pasto di € 5,75 (euro cinque virgola settantacinque)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

I.V.A. esclusa, con un ribasso rispetto al valore facciale unitario del

buono pasto oggetto della fornitura (€ 7,00) di 17,87% (diciassette

virgola ottantasette per cento);

5. che, con D.D.G. prot. n. 7373 del 26 marzo 2013, l'Ispektorato, ai

sensi dell'art. 302, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,

Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti,

coerentemente con quanto disposto dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. n.

163/2006 e ss.mm.ii., ha autorizzato l'esecuzione anticipata del

contratto di fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni

pasto per i propri dipendenti, affidandola alla medesima Società Quil

Group S.p.A., per un corrispettivo di 7.592

(settemilacinquecentonovantadue) buoni pasto, riferiti al periodo

gennaio-febbraio 2013, pari ad un importo complessivo di €

45.393,05 (euro quarantacinquemilatrecentonovantatre/05), da

conguagliare rispetto all'importo aggiudicato in forza della

suaccennata esecuzione anticipata;

6. che il Dott. Rodolfo Chiriacò, in qualità di rappresentante

legale/consigliere delegato della società aggiudicataria, ha dichiarato,

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'iscrizione della società Quil Group

S.p.A. alla C.C.I.A.A. di Genova al n. 318291 dal 30.08.1989;

7. che il suddetto Dott. Rodolfo Chiriacò, in qualità di rappresentante

legale/consigliere delegato della predetta società aggiudicataria, ha

dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza di cause

di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

8. che, pertanto, nulla osta quindi alla stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del	presente accordo, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliata,	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE		
ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO		
L'Ispettorato, come sopra rappresentato, affida alla Società Quil Group S.p.A., che, a mezzo del suo costituito procuratore, formalmente e	legalmente accetta, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, il	
servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto ai propri	dipendenti, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nella	
documentazione di gara, che qui si abbiano per ripetute e trascritte. Il	valore nominale dei singoli buoni pasto, le cui caratteristiche sono	
individuare al punto 3 del Capitolato Tecnico, è pari ad € 7,00 (euro	sette/00) I.V.A. inclusa.	
ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO	L'esecuzione del contratto è regolata:	
a) dalle sue clausole, ivi compresi gli allegati, che costituiscono la	manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Ispettorato e la	
Società Quil Group S.p.A.;	b) dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di	
esecuzione, dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per	l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;	
c) dal Capitolato Tecnico;	d) dalla lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata;	
e) dall'offerta della Società Quil Group S.p.A.;		
		4

PER CORRISPONDERE
ALL'ORIGINALE



f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in

materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle

disposizioni di cui ai precedenti punti.

Gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati,

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 3) DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto esplicherà i suoi effetti a decorrere dalla data del 1° gennaio

2013, fatta salva la condizione sospensiva dell'esito positivo

dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalla normativa vigente,

sino al 31 dicembre 2013 e, comunque, non oltre l'attivazione della

Convenzione CONSIP "Buoni Pasto 6".

Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori tre (3)

mesi, e cioè sino al 31 marzo 2014, previa comunicazione scritta

dell'Ispettorato da inviare alla Società Quil Group S.p.A., nell'ipotesi in

cui, alla scadenza del termine sopra indicato (31 dicembre 2013), la

Convenzione CONSIP "Buoni Pasto 6", attualmente in fase di studio, non

fosse stata ancora attivata.

ART. 4) PRESTAZIONI DEL FORNITORE

Le prestazioni cui Società Quil Group S.p.A. è tenuta, sulla base del

presente contratto, sono specificate nel Capitolato Tecnico e nella

documentazione di gara, che costituiscono parte integrante del presente

contratto, e nell'offerta formulata dal fornitore medesimo, e verranno

svolte secondo le modalità ed i tempi in essi previste.

Nel periodo di efficacia del contratto, la Società Quil Group S.p.A. si

obbliga a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura ricevuti dall'

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

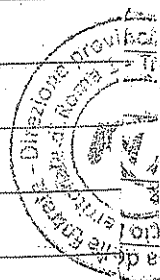


tabella contenuta nel punto 1.4 del Capitolato Tecnico, fino a



concorrenza del 20% (venti per cento) dello stesso.

Le Unità Ordinatrici, a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di fattura,

stipulano un contratto di fornitura. Il Fornitore si obbliga, nei limiti

indicati nel punto 1.5 del Capitolato Tecnico, ad accettare Ordinativi di

fornitura emessi nel periodo di efficacia del presente contratto ed aventi

ad oggetto buoni pasto, per tutta la durata del singolo contratto di

fornitura, che, come indicato nel punto 1.6 del Capitolato Tecnico,

esplicherà i suoi effetti a decorrere dalla data di emissione

dell'Ordinativo di fornitura sino alla data del 31 dicembre 2013 e si

intenderà concluso, anche prima della scadenza del periodo temporale

fissato nell'Ordinativo di fornitura, al raggiungimento dell'importo della

fornitura indicato nell'Ordinativo di fornitura medesimo.

Il Fornitore, ricevuti gli Ordinativi di fornitura nei limiti del quantitativo

e dell'importo massimo complessivo, si obbliga ad eseguire il servizio

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ed i servizi connessi fino alla

data prevista nell'Ordinativo di fornitura medesimo, anche se successiva

alla data di scadenza contrattuale.

ART. 5) IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITA' DI

PAGAMENTO

L'importo per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante

buoni pasto per i dipendenti dell'Ispettorato centrale della tutela della

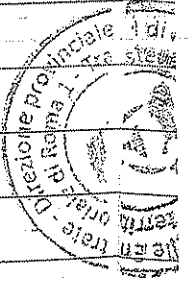
qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è pari ad €

370.816,94 (euro trecentosettantamilaottocentosedici/94), oltre

I.V.A., e così a complessivi € 385.649,62 (euro

trecentottantacinquemilaseicentoquarantanove/62), I.V.A. compresa, per

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



un corrispettivo di 64500 (sessantaquattromilacinquecento) buoni pasto,	equivalenti all'erogazione spettante per il periodo gennaio - dicembre	2013.	Detta somma va decurtata dell'importo - pari ad € 45.393,05 (euro	quarantacinquemilatrecentonovantasei/05) - che l'Ispettorato ha liquidato	alla Società Quil' Group S.p.A. per l'esecuzione anticipata del servizio	sostitutivo di mensa mediate buoni pasto, come precisato al punto 5 delle	premesse del presente contratto e l'importo residuo della fornitura è pari	ad € 327.169,78 (euro trecentoventisette milacinquesessantasei/78), oltre	I.V.A., e così a complessivi € 340.256,57 (euro	trecentoquarantamila duecentocinquanta sei/57).	Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati	verranno pagate dall'Unità Ordinarie entro trenta (30) giorni, fine mese,	dalla data di ricezione della fattura, compatibilmente con la disponibilità	di cassa. Eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto al Fornitore	di richiedere la risoluzione del contratto.	Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al	contratto, al singolo ordinativo di fornitura ed alla singola richiesta di	approvvigionamento cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita	secondo quanto indicato dall'Ispettorato e/o dalla rispettive Unità	Approvvigionanti nell'"Addendum all'Ordinativo di fornitura dei buoni	pasto". Nel caso in cui il Fornitore invii fattura ad un indirizzo diverso da	quello riportato nel predetto "Addendum", i termini di pagamento	decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna	indicato dall'Ispettorato e/o dalla rispettive unità approvvigionanti.
---	--	-------	---	---	--	---	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, si obbliga a rendere

tempestivamente noto all'Ispettorato e alle Unità Approvvigionanti le

variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di

tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi

di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali

ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In nessun caso, ivi compresa l'ipotesi di ritardi nei pagamenti dei

corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei

servizi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il

contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in misura

pari al tasso BCE fissato semestralmente e pubblicato con comunicazione

del Ispettorato dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.L., maggiorato

di sette (7) punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre

2002, n. 231. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del d.lgs. n.

231/2002 il Fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle

Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese.

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario che l'Ispettorato

effettuerà in base alle coordinate fornite ai sensi dell'art. 3 della l. n.

136/2010, "conto corrente dedicato", dalla Società QUII Group S.p.A., e

precisamente: A.B.I. 06906, C.A.B. 01413, IBAN IT

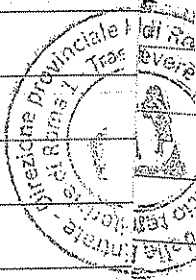
61D0690601413000000096759 - Agenzia n. 12 di via Fieschi, città

GENOVA 16121.

Le persone delegate ad operare sul predetto conto sono:

sig. Luigi Ferretto cod. fisc.FRR.LGU47P17L736L, residente a Genova

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



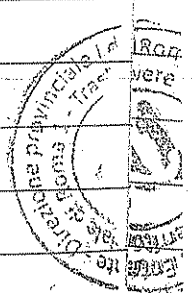
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

CAP 16145 - via Luigi Pirandello n.5/1;	
sig. Giovanni Fogliani cod.fisc.FGLGNN53B22L063G, residente a	
Genova CAP 16138 - via San Felice n. 26/UNI;	
sig. Rodolfo Chiriaco cod.fisc. CHRRLF64H07M018C, residente a	
Genova CAP 16154 - viale Carlo Canepa n. 12/26 sc. B;	
sig.ra Ernestilia Genga cod.fisc. GNGRST53R44L366L, residente a	
Genova CAP 16145 - via Trieste n. 3/14;	
sig. Francesco Ferlano cod. fisc. FRLFNC74M05F839F, residente a	
Milano CAP 20123 - via Morozzo della Rocca n.3;	
Ai sensi dell'art. 339 della l. n. 2248/1865, come modificato dall'art. 22	
del d.l. n. 152/1991, convertito nella legge n. 203/1991, in materia di	
antimafia, è vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura a	
risuotere, che non siano preventivamente accettate per iscritto dai	
competenti organi del Ispettorato.	
La gestione dei buoni pasto scaduti sarà effettuata secondo le modalità	
indicate nel punto 5 del Capitolato Tecnico.	
ART. 6) OBBLIGHI DI CONVENZIONE A CARICO DEL	
FORNITORE	
Il Fornitore è tenuto a organizzare e ad assicurare l'espletamento del	
servizio presso una rete di esercizi convenzionati, nel rispetto di quanto	
indicato ai punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Capitolato Tecnico, che qui si	
abbiamo per richiamati.	
ART. 7) MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
Il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel	
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità i termini	

7

CA





e le prescrizioni contenute al punto 7 del Capitolato Tecnico.

ART. 8) VERIFICHE IN VIGENZA DEL CONTRATTO

L'Ispettorato si riserva il diritto di verificare in ogni momento

l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come previsto al punto 8.2 del

Capitolato Tecnico.

ART. 9) RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE E

DELL'ISPETTORATO

All'atto della stipula del presente contratto, il fornitore nomina, quale

responsabile del Servizio Generale, il Dott. Andrea Guidi, numero

telefonico 3357573310, indirizzo e-mail andrea.guidi@quigroup.it

Il Responsabile così nominato sarà il referente per l'Ispettorato e per le

sue Unità Ordinatrici e/o Approvvigionatrici e, quindi, avrà la capacità di

rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile dell'Ispettorato per l'esecuzione del contratto è la Dr.ssa

Laura La Torre, numero telefonico 06-4665.6616, numero fax 06-

4665.6538, indirizzo e-mail l.latorre@mpaaf.gov.it.

ART. 10) DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE

DEL CONTRATTO

L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal presente contratto e dei seguenti documenti, che le

Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che qui si

abbiano per richiamate, a formare parte integrante:

1. l'offerta della Società QUI Group S.p.A.;

2. il Capitolato Tecnico;

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

3. il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante

l'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs.

n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

5 il D.U.R.C., rilasciato il 22 febbraio 2013, attestante la regolarità

contributiva del Fornitore;

6 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi

dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui viene comunicato il

nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., sig. Alberto

Costa.

7 la certificazione informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 D.L.

159/2011.

ART. 11) COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Qualsiasi comunicazione tra l'Amministrazione ed il Fornitore derivante,

collegata o connessa al presente contratto, dovrà essere effettuata per

iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata a mezzo PEC,

raccomandata a/r, eventualmente anticipata via fax, al domicilio delle

Parti sopra rispettivamente indicato.

Ogni modifica inerente al domicilio del Fornitore dovrà essere

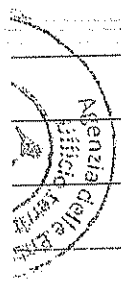
comunicata al Ispettorato con le medesime modalità innanzi indicate.

ART. 12) PENALI

Il Fornitore si impegna a svolgere il servizio di fornitura dei buoni pasto

con la diligenza e la cura di cui all'art. 1176 del c.c. e, quindi, sarà

responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel



Qualora si verificassero inadempienze contrattuali, l'Ispettorato applicherà al Fornitore le penali nei casi, con gli importi e le modalità indicati nel

Gli inadempimenti, che danno luogo alle penali previste dal citato punto

Fornitore, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il

giustificazioni entro 8 (otto) giorni dalla data ricezione della

dette deduzioni non fossero condivisibili, ovvero non vi sia stata risposta

applicare le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, con i

cauzione di cui al successivo art. 14, senza bisogno di dilata, l'interiore

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non

per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di

l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluda in

maggiori danni subiti.

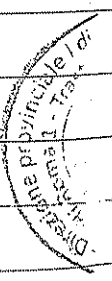
PER CUIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



ART. 13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI		
Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e		
successive modifiche, avente a oggetto la tracciabilità dei flussi		
finanziari.		
A tal fine si impegna a utilizzare strumenti "idonei ad assicurare la piena		
<i>tracciabilità delle operazioni</i> ", come previsto anche dalla determinazione		
n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti		
Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture:		
Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano		
eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito, della Società Poste Italiane		
S.p.A., ovvero di strumenti di incasso idonei a consentire la piena		
tracciabilità delle operazioni.		
ART. 14) DEPOSITO CAUZIONALE		
A garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli obblighi assunti col presente		
contratto, la Società QUI Group S.p.A. consegna all'Ispettorato una		
cauzione definitiva.		
Quest'ultima, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., è		
stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.		
La predetta cauzione definitiva è costituita, per l'importo di € 33.133,00		
(euro trentatremilacentotrentatre/00) a mezzo polizza fidejussoria		
bancaria n. 691010408 del 15 maggio 2013, rilasciata dall'Istituto HDI -		
ASSICURAZIONI SpA di Genova, legalmente autorizzato, che si allega		
sub "C" quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.		
Qualora ricorrono le condizioni previste per l'attivazione		
del contratto per ulteriori tre (3) mesi, è cioè sino al 31 marzo 2014, la		

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Società QUI Group S.p.A. s' impegna sin d' ora a prestare un'ulteriore	cauzione definitiva in favore dell'Ispettorato, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del nuovo contratto.	La cauzione sopra indicata è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006.	Tale cauzione è rilasciata con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Ispettorato, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.	In particolare, la cauzione definitiva rilasciata a favore dell'Ispettorato garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verificchi un inadempimento del Fornitore nei suoi confronti, l'Ispettorato, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12, ha diritto di rivalsa direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali, nei limiti dell'importo massimo garantito a suo favore.	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Ispettorato dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ispettorato.	In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il contraente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha la facoltà di	



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ART. 15) OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO

DI LAVORO

dichiarare risolto il contratto medesimo.

La Società QUI Group S.p.A. si obbliga ad ottemperare a tutti gli

obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di

igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di

sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi

oneri.

Il Fornitore, in particolare, si obbliga ad avvalersi di personale

specializzato in relazione alle diverse prestazioni oggetto del contratto,

regolarmente assunto e numericamente adeguato, ed a corrispondere ai

propri dipendenti i trattamenti retributivi previsti dalle leggi e dai

contratti collettivi applicabili, ed i contributi dovuti.

Nel caso in cui il Fornitore non adempia a tali obblighi, trovano

applicazione gli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 207/2010.

ART. 16) DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi

titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Le Parti concordano che in caso di violazione, da parte del Fornitore, del

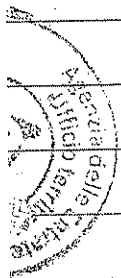
divieto di cui al presente articolo, l'Ispettorato, fermo restando il diritto al

risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai

sensi dell'art. 1456 c.c.

I crediti di qualsivoglia natura derivanti dal presente contratto non sono

cedibili, salva autorizzazione espressa da parte dell'Ispettorato.



È altresì vietato alla Società Quil Group S.p.A., salva autorizzazione

espressa da parte dell'Ispettorato, di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, l'Ispettorato ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 17) CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE
E CONDIZIONI RISOLUTIVE

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il contratto cesserà di essere

efficace nel caso di sopraggiunta disponibilità dell'analoga Convenzione

CONSP.

ART. 18) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti circa

l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente contratto

dovranno essere preliminarmente oggetto di tentativo di conciliazione.

Qualora il predetto tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà

devoluta all'autorità giudiziaria, e competente in via esclusiva sarà il

Foro di Roma.

Anche in caso di eventuali controversie, il Fornitore è tenuto a garantire

la regolare esecuzione del contratto, senza poter in alcun modo

sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio di fornitura dei buoni

pasto, fermo restando che, in caso di inadempienza di tale obbligazione,

l'Ispettorato potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 19) TRASPARENZA

La Società Quil Group S.p.A. espressamente e irrevocabilmente

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

dichiara:

a) che non vi è stata alcuna mediazione o altra opera di terzi per la

conclusione del presente contratto;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi incluse le imprese collegate o

controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione

o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente

contratto;

c) che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e

del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

d) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di

denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o rendere meno onerosa

l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli

obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli

stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle

dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società QUII

Group S.p.A. non rispettassee gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il

contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.

1456 del cod. civ., per fatto e colpa della Società QUII Group S.p.A., che

sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti

dalla risoluzione.

ART. 20) TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento

dei dati personali, le Parti si impegnano ad improntare il predetto

trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto

delle misure di sicurezza.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali

forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero,

esonерandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori

materiali di compilazione eventualmente commessi, ovvero per errori

derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi

elettronici e/o cartacei.

L'Ispektorato dà atto di trattare i dati relativi al contratto e alla sua

esecuzione ai soli fini della gestione del contratto medesimo e

dell'esecuzione economica e amministrativa dello stesso.

Il trattamento dei dati avverrà mediante il supporto di mezzi cartacei,

informativi o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati

stessi.

ART. 21) SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti alla stipulazione ed all'esecuzione del presente

contratto, comprese le tasse di bollo e di registro ed ogni altro eventuale

onere fiscale comunque dovuto in conseguenza del presente atto, sono a

esclusivo carico della Società QUIL Group S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Dipartimento dell'Ispektorato

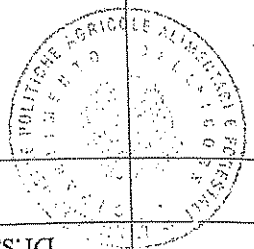
Per la Società QUIL Group S.p.A.
QUIL GROUP S.p.A.
Via XX settembre, 29/7
10121 TORINO
C.F. 05105500107 - P.I. 012117707

Centrale della tutela della qualità

e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Dr.ssa Laura La Torre

Dott. Andrea Guidi



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, le

Parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui agli art.

3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17 del presente contratto, nonché i punti 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6, 2.1.4, 2.1.5, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4, 3, 4, 7, 8.2, 8.3, 9 e 10

del Capitolato Tecnico.

Per il Dipartimento dell'Ispettorato

Centrale della tutela della qualità

repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Dr.ssa Laura La Torre

Dott. Andrea Guidi



1. DATE
 2. TIME
 3. LOCATION
 4. WIND
 5. WAVE
 6. SEA
 7. SKY
 8. TEMP
 9. WIND
 10. WAVE
 11. SEA
 12. SKY
 13. TEMP
 14. WIND
 15. WAVE
 16. SEA
 17. SKY
 18. TEMP
 19. WIND
 20. WAVE
 21. SEA
 22. SKY
 23. TEMP
 24. WIND
 25. WAVE
 26. SEA
 27. SKY
 28. TEMP
 29. WIND
 30. WAVE
 31. SEA
 32. SKY
 33. TEMP
 34. WIND
 35. WAVE
 36. SEA
 37. SKY
 38. TEMP
 39. WIND
 40. WAVE
 41. SEA
 42. SKY
 43. TEMP
 44. WIND
 45. WAVE
 46. SEA
 47. SKY
 48. TEMP
 49. WIND
 50. WAVE
 51. SEA
 52. SKY
 53. TEMP
 54. WIND
 55. WAVE
 56. SEA
 57. SKY
 58. TEMP
 59. WIND
 60. WAVE
 61. SEA
 62. SKY
 63. TEMP
 64. WIND
 65. WAVE
 66. SEA
 67. SKY
 68. TEMP
 69. WIND
 70. WAVE
 71. SEA
 72. SKY
 73. TEMP
 74. WIND
 75. WAVE
 76. SEA
 77. SKY
 78. TEMP
 79. WIND
 80. WAVE
 81. SEA
 82. SKY
 83. TEMP
 84. WIND
 85. WAVE
 86. SEA
 87. SKY
 88. TEMP
 89. WIND
 90. WAVE
 91. SEA
 92. SKY
 93. TEMP
 94. WIND
 95. WAVE
 96. SEA
 97. SKY
 98. TEMP
 99. WIND
 100. WAVE
 101. SEA
 102. SKY
 103. TEMP
 104. WIND
 105. WAVE
 106. SEA
 107. SKY
 108. TEMP
 109. WIND
 110. WAVE
 111. SEA
 112. SKY
 113. TEMP
 114. WIND
 115. WAVE
 116. SEA
 117. SKY
 118. TEMP
 119. WIND
 120. WAVE
 121. SEA
 122. SKY
 123. TEMP
 124. WIND
 125. WAVE
 126. SEA
 127. SKY
 128. TEMP
 129. WIND
 130. WAVE
 131. SEA
 132. SKY
 133. TEMP
 134. WIND
 135. WAVE
 136. SEA
 137. SKY
 138. TEMP
 139. WIND
 140. WAVE
 141. SEA
 142. SKY
 143. TEMP
 144. WIND
 145. WAVE
 146. SEA
 147. SKY
 148. TEMP
 149. WIND
 150. WAVE
 151. SEA
 152. SKY
 153. TEMP
 154. WIND
 155. WAVE
 156. SEA
 157. SKY
 158. TEMP
 159. WIND
 160. WAVE
 161. SEA
 162. SKY
 163. TEMP
 164. WIND
 165. WAVE
 166. SEA
 167. SKY
 168. TEMP
 169. WIND
 170. WAVE
 171. SEA
 172. SKY
 173. TEMP
 174. WIND
 175. WAVE
 176. SEA
 177. SKY
 178. TEMP
 179. WIND
 180. WAVE
 181. SEA
 182. SKY
 183. TEMP
 184. WIND
 185. WAVE
 186. SEA
 187. SKY
 188. TEMP
 189. WIND
 190. WAVE
 191. SEA
 192. SKY
 193. TEMP
 194. WIND
 195. WAVE
 196. SEA
 197. SKY
 198. TEMP
 199. WIND
 200. WAVE
 201. SEA
 202. SKY
 203. TEMP
 204. WIND
 205. WAVE
 206. SEA
 207. SKY
 208. TEMP
 209. WIND
 210. WAVE
 211. SEA
 212. SKY
 213. TEMP
 214. WIND
 215. WAVE
 216. SEA
 217. SKY
 218. TEMP
 219. WIND
 220. WAVE
 221. SEA
 222. SKY
 223. TEMP
 224. WIND
 225. WAVE
 226. SEA
 227. SKY
 228. TEMP
 229. WIND
 230. WAVE
 231. SEA
 232. SKY
 233. TEMP
 234. WIND
 235. WAVE
 236. SEA
 237. SKY
 238. TEMP
 239. WIND
 240. WAVE
 241. SEA
 242. SKY
 243. TEMP
 244. WIND
 245. WAVE
 246. SEA
 247. SKY
 248. TEMP
 249. WIND
 250. WAVE
 251. SEA
 252. SKY
 253. TEMP
 2

11823

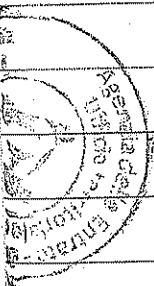
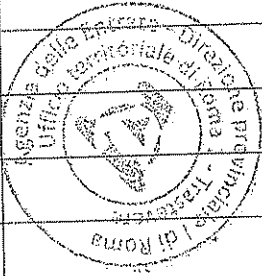
6

2/5/2013

CONFIDENTIAL

90821A

7-16-80



RITENUTA la propria competenza ad approvare lo stipulando contratto con la predetta società "Quil Group S.p.A." per la fornitura del suaccennato servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, a beneficio dei dipendenti del Dipartimento dell'Ispezione centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

VISTO il D.D.G. n. 2198 del 29 gennaio 2013, per effetto del quale il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, a beneficio dei dipendenti del Dipartimento dell'Ispezione centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è stato definitivamente aggiudicato alla "Quil Group S.p.A.", con sede in Genova, Via XX Settembre n. 29-7;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 103 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827, secondo il quale deve sussistere distinzione tra il soggetto che stipula un contratto e quello che lo approva, la Corte dei Conti ha ritenuto che il funzionario dirigente al quale, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, spetta l'approvazione di un contratto, deve delegare la stipulazione, a norma dell'art. 95 del suddetto regolamento, ad un altro dirigente o, in mancanza, ad un altro funzionario non dirigente (C. Conti, sez. contr., 6 ottobre 1980, n. 1102; C. Conti, sez. contr., 12 gennaio 1978, n. 843; C. Conti, sez. contr., 5 dicembre 1974, n. 597);

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 27664 del 23 novembre 2011 "Regolamento recante modalità e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispezione centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari" e, in particolare, l'art. 9, lettera g);

VISTI la legge ed il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTATO CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

alimenti e forestali

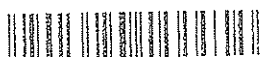
Ministero delle politiche agricole



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

31/8/23

DG VICO
Prot. Uscita del 09/05/2013
Numero: 0010415
Classifica:



SVB A





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

RITENUTA, quindi, la necessità di delegare la stipula del sopraindicato contratto alla Dr.ssa Laura LA TORRE, Direttore Generale della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore di questo Ispettorato domiciliata per la carica presso il Dipartimento in intestazione;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, la Dr.ssa Laura LA TORRE è delegata a stipulare il contratto tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e la società "Quil Group S.p.A.", con sede in Genova, Via XX Settembre n. 29-7, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a beneficio dei dipendenti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione.

Sede, - 9 MAG. 2013

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
Dr. Giuseppe SERINO

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Numero 104.008 del repertorio

PROCURA SPECIALE

L'anno duemilacinque il giorno diciotto del mese di febbraio

in Genova (GE).

Il signor

- Rodolfo CHIRIACO, amministratore, nato a Villa San Giovanni

(RC) il 7 giugno 1964, domiciliato per la carica in Genova

presente scrittura non in proprio ma nella sua qualità di Con-

sigliere Delegato e Legale Rappresentante della Società

"QUI! TICKET SERVICE S.p.A."

con sede in Genova (GE) Via B. Bosco 31, capitale sociale Euro

1.750.020,00= interamente versato, con durata sino al 31 di-

cembre 2.050, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al

numero 03105300101 (cui corrisponde anche il numero di Codice

Fiscale), ed al R.E.A. di Genova al numero 318.291, munito di

tutti i necessari poteri a quanto infra in forza di delibera

del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2004,

NOMINA E COSTITUISC

procuratore speciale della società mandante il signor

Andree GUIDI nato a Roma il 24 ottobre 1967, avi residente in

Viale Lina Cavallotti 94/A,

codice fiscale GDU NDR 67R24 H501C,

conferendogli mandato limitatamente agli atti ed operazioni

sotto indicate per la straordinaria amministrazione della so-

cietà.

Il nominato procuratore potrà:

- fare pratiche in via amministrativa presso le autorità go-

vernative, regionali, provinciali, comunali e fiscali e pre-

sentare ricorsi, in particolare chiedere il rilascio e la vol-

tura di licenze di esercizi commerciali presso il Comune di

Roma;

- presenziare ed intervenire a gare di appalto;

- sottoscrivere contratti di appalto senza limitazione di va-

lore con enti pubblici e/o privati;

- ritirare lettere, pieghi, pacchi raccomandati assicurati,

tanto dalle Poste che dalle Ferrovie, dalle Compagnie di Navi-

gazione, Aeree e Marittime, e da qualunque altra pubblica e

privata impresa di spedizione e trasporto;

- stipulare e volturare contratti di utenza presso ENEL - TR-

LECOM - AMGA;

- compiere ogni operazione presso gli Uffici di Dogana, dare

ogni scarico.

Il costituito procuratore firmerà facendo precedere la propria

firma personale dall'indicazione della Ditta mandante, apposta

per timbro, seguito dal cenno "p.p."

La presente procura è rilasciata a titolo gratuito.

Il sottoscritto espressamente richiede che l'originale della

presente scrittura privata sia conservato nella raccolta degli

atti del Notato che ne autenticherà la firma, espressamente

rinunziando alla restituzione ed autorizzando il detto Notato

a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

F.to: Rodolfo Chiriacò

Numero 104.008 del repertorio

AUTENTICA DI FIRMA

Previo rinuncia all'assistenza del testimoni fatta dalla Si-

gnora Comparsante, avente i requisiti di legge e col mio con-

senso. Io sottoscritto Dottor Michele BIAGINI Notato in Ge-

nova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Ge-

nova e Chivari, certifico che il Signor:

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

31/11/23



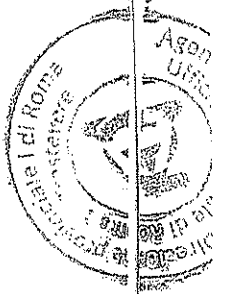
503

- Rodolfo CHIRIACO, amministratore, nato a Villa San Giovanni (RC) il 7 giugno 1964, domiciliato per la carica in Genova (GE) Via B. Bosco 31, della cui identità personale lo Notaio sono certo, ha firmato in calce l'atto che precede alla mia presenza in Genova (GE) nel mio studio in Via Roma civico 7 interno 3. Oggi, diciotto (18) febbraio duemilacinque (2005).

F.to: Dr. Michele Biagini Notaio

Io sottoscritto Dottor Michele Biagini, notaio in Genova, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, al sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28/12/2000, N.445, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova Autorizzata con Autorizzazione numero 17119 del 16 maggio 2002 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Liguria.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (R)
Telefono +39 06 421 021 - Fax +39 06 4210 3500
www.hdi.it

Capitale Sociale € 95.000.000,00 i.v.
C.F. e P. IVA 04349061004
Registro Imprese di Roma 712292
R.E.A. di Roma 751172/92
Società con natura assicurativa

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. L.C. A. n. 19571 del 8/6/93 (G.U. 146/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Marelli AC

L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.
RENOVATI

IL CONTRAENTE
QUI GROUP S.p.A.

Emessa in quattro esemplari il 15/05/2013

3/M923



FERMO IL RESTO

La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e delle condizioni integrative previste all'art. 113 del D.Lgs 163/2006. In particolare si precisa che:

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e rinuncia espressamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia verrà svincolata a seguito dichiarazione liberatoria del Beneficiario.

Beneficiario: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (RM)
(Codice fiscale/partita IVA)
01241770997
(Sede/indirizzo)
Via XX Settembre 29 - 16121 Genova
(Denominazione/cognome - nome)
Contraente: QUI GROUP S.p.A.

Allegato n. 01 a Polizza n. 691010408 Ag. N. 691

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
HDI Assicurazioni